

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE

OGGETTO

Differimento dei termini relativi all'art. 11, comma 6, del Regolamento Edilizio per i fabbricati esistenti con data di collaudo delle strutture superiore a 50 anni

Responsabile Procedimento L.241/1990 : *Porta Marco - Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE*

IL DIRETTORE SPECIALISTICO

PREMESSE

Premesso che:

- l'art. 11, comma 6, del Regolamento Edilizio del Comune di Milano, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 14 aprile 2014, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 2 ottobre 2014 e pubblicato sul BURL n. 48 del 26 novembre 2014, dispone che tutti i fabbricati, entro 50 anni dalla data di collaudo delle strutture, o in assenza di questo, dalla loro ultimazione, dovranno essere sottoposti ad una verifica dell'idoneità statica di ogni loro parte secondo la normativa vigente alla data del collaudo o, in assenza di questo, alla data di ultimazione del fabbricato, che dovrà essere certificata da un tecnico abilitato;
- la stessa norma prevede che devono essere sottoposti a verifica di idoneità statica tutti i fabbricati che rientrano nelle seguenti categorie:
 - entro 5 anni: quelli ultimati da più di 50 anni o che raggiungeranno i 50 anni in questo periodo, qualora non siano in possesso di certificato di collaudo statico;
 - entro 10 anni: tutti quelli già in possesso di certificato di collaudo statico con data risalente a un periodo superiore a 50 anni o che raggiungeranno i 50 anni in questo periodo;
- tali termini dovevano originariamente decorrere dal 26 novembre 2014, data di entrata in vigore del Regolamento Edilizio;
- la Deliberazione n. 34 del 14 ottobre 2019 del Consiglio Comunale ha approvato il piano di Governo del Territorio (PGT) e, ai sensi dell'art. 52 comma 12 delle norme di attuazione del Piano delle Regole ivi contenute, ha disposto che "al fine di raccordarsi con il nuovo Regolamento Edilizio, da emanarsi in attuazione della D.G.R. XI/695 del 24 ottobre 2018, e in coerenza alle disposizioni delle presenti norme attuative, i termini di cui all'art. 11.6 del vigente Regolamento Edilizio sono differiti di 12 mesi";
- la Determinazione Dirigenziale n. 5395 del 4 novembre 2019 ha preso atto del suddetto differimento dei termini di 12 mesi e, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 103 del decreto legge 18/2020 e 37 del decreto legge 23/2020, ha comunicato la sospensione dei termini di decadenza previsti dalle norme di attuazione degli atti costituenti il PGT dal 23 febbraio al 15 maggio 2020, differendo il termine di cui all'art. 11 comma 6 del Regolamento Edilizio al 16 febbraio 2021;
- la Determinazione Dirigenziale n. 6063 del 2 settembre 2020 ha, successivamente, disposto la sospensione dei termini per tutto il tempo occorrente all'Amministrazione Comunale per il reperimento degli atti e dei documenti necessari per l'analisi degli stati di fatto, come risultante dal confronto tra la data di protocollazione della richiesta degli stessi atti e documenti e la data di loro messa a disposizione del richiedente;
- la Determinazione Dirigenziale n. 241 del 20 gennaio 2021 ha differito i termini per la presentazione del Certificato di idoneità statica (CIS) al 29 luglio 2021 in allineamento con le proroghe di cui al decreto legge n. 2 del 14 gennaio 2021 e alle eventuali ulteriori successive proroghe dello stato di emergenza;
- la Determinazione Dirigenziale n. 67 del 12 gennaio 2022 ha differito i termini per la presentazione del CIS al 29 giugno 2022 (termine coincidente con il novantesimo giorno successivo alla fine dello stato di emergenza Covid-19), in allineamento con le proroghe di cui al Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, Decreto Legge 105/2021 e successivo Decreto Legge 221/21, nonché alle eventuali successive proroghe dello stato di emergenza;
- la Determinazione Dirigenziale n. 4963 del 20 giugno 2022 ha prorogato il suddetto termine del 29 giugno 2022 sino alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento Edilizio, in conformità all'art. 52 c. 12 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole del PGT vigente, che prevede il raccordo della disciplina del CIS con il nuovo Regolamento Edilizio;

Rilevato che:

- ad oggi risulta in corso il procedimento istruttorio relativo all'approvazione del nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Milano in recepimento del Regolamento Edilizio Tipo di cui alla DGR XI/695

del 30 ottobre 2018, la cui conclusione è prevista per una data successiva al 26.11.2024, termine attualmente previsto per la presentazione del Certificato di Idoneità Statica ai sensi dell'art. 11 c. 6 del R.E con particolare riferimento ai fabbricati esistenti con data di collaudo delle strutture superiore a 50 anni;

- appare opportuno prorogare il suddetto termine del 26.11.2024, sino alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento Edilizio, in conformità all'art. 52 c. 12 delle N.A. del Piano delle Regole del PGT vigente, che prevede il raccordo della disciplina del Certificato di Idoneità Statica con il nuovo Regolamento Edilizio, ciò anche in coerenza con quanto stabilito dalla Determinazione Dirigenziale n. 4963 del 20 giugno 2022 avente ad oggetto la proroga per la presentazione del Certificato di Idoneità Statica di cui all'art. 11 comma 6 del Regolamento Edilizio per i fabbricati senza collaudo;

VISTO

- ✓ Gli articoli 107 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- ✓ L'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- ✓ Lo Statuto del Comune di Milano;
- ✓ L'art. 11.6 del Regolamento Edilizio del Comune di Milano;

DETERMINA

1. il differimento del termine di cui all'art. 11, comma 6, del vigente Regolamento Edilizio previsto per la presentazione del Certificato di Idoneità Statica per i fabbricati esistenti con data di collaudo delle strutture superiore a 50 anni sino alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento Edilizio, in conformità all'art. 52, comma 12, del Piano delle Regole del PGT vigente, che prevede il raccordo della disciplina del CIS con il nuovo Regolamento Edilizio, ciò anche in coerenza con quanto disposto dalla Determinazione Dirigenziale n. 4963/22;
2. di applicare la presente proroga, come indicato nelle premesse, anche per la presentazione del Certificato di Idoneità Statica per i fabbricati esistenti con data di collaudo che raggiungeranno 50 anni nel periodo di vigenza della presente disposizione, ovvero fino alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento Edilizio.

IL DIRETTORE SPECIALISTICO
Marco Porta (Dirigente Adottante)